



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

**Atto di costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso
straordinario con istanza cautelare in sede giurisdizionale.**

PER: Fortunata MORABITO (C.F.: MRBFTN74A57D268O), nata a Delianuova (RC) il 17.01.1974 e residente ad Oppido Mamertina in Corso Giuseppe Mittica n. 230 (89014), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore* – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione – Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- Resistente-

E NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, elettivamente domiciliato a Magliano dè Marsi (AQ) in Via Antrosano n. 21 (67062);

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ANCHE
CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE:**

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la

selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

2. del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 44,50/80 per i quesiti a risposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3. della scheda di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 64,50/100 quale totale della prova scritta;
4. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
12. delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

16. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

17. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al corso-concorso *de quo*.

**NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' E L'ANNULLAMENTO
DEGLI ATTI IMPUGNATI CON MOTIVI AGGIUNTI:**

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

PREMESSO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 24.07.2019 (**doc. 1**), la ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare.

Il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

***"ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
RICORSO STRAORDINARIO CON ISTANZA CAUTELARE
(artt. 8 e 9, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: art. 3, comma 4, L. 21
luglio 2000, n. 205)***

PER: Fortunata MORABITO (C.F.:MRBFTN74A57D268O), nata a Delianuova(RC) il 17.01.1974 e residente ad Oppido Mamertina in Corso Giuseppe Mittica n. 230 (89014), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma,

Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**MIUR**), in persona del Ministro pro – tempore - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in Roma (RM), in Viale Trastevere, 76/a (00153);

- Resistente-

E NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062);

-Controinteressato-

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

1) Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (**doc. 1**) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

2) del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 44,50/80 per i quesiti a risposta aperta (**doc. 2**) e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;

3) della scheda di valutazione (**doc. 3**) della ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 64,50/100 quale totale della prova scritta;

4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software

("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;

5) *del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;*

6) *del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;*

7) *dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;*

8) *dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;*

9) *del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;*

10) *dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;*

11) *della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18*

settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;

12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);

13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

14) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al corso-concorso de quo.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla ammissione della ricorrente, anche con riserva e in via cautelare, alla prova orale, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo suo svolgimento, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data 27.03.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicava il Decreto Dipartimentale n. 359/2019 con cui rendeva noto l'elenco di coloro che, avendo superato la prova scritta di cui all'art. 8 del Bando, venivano ammessi a sostenere la prova orale per la procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche statali.

*La prova scritta prevista dal Bando consisteva, a norma dell'art. 8, nella formulazione di "cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera" ai quali la Commissione attribuiva "un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. **I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono***

ammessi a quella orale”.

La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione della prova scritta.

La ricorrente, in qualità di docente avente i requisiti generali di ammissione al concorso previsti dall'art. 3 del bando, sosteneva la prova scritta ai sensi dell'art. 8.

*All'esito della prova di concorso veniva pubblicato il compito svolto dalla docente (**doc. 4**) unitamente alla griglia di valutazione, dai quali emergeva il mancato superamento della stessa da parte della ricorrente.*

La Prof.ssa Morabito rispondeva alle seguenti domande, alle quali veniva assegnato il punteggio ivi indicato:

DOMANDA 1: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa”:* **punti 10,50.**

DOMANDA 2: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa:* **punti 7,00.**

DOMANDA 3: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre*

*l'incidenza di tale fenomeno?": **punti 5,50.***

DOMANDA 4: *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica autonoma": **punti 9,50.***

DOMANDA 5: *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategia per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo": **punti 12,00.***

La prova scritta veniva completata dai quesiti in lingua straniera per i quali la ricorrente otteneva il punteggio massimo di 20/20.

Alla Prof.ssa Morabito veniva pertanto riconosciuta una votazione per i quesiti a risposta aperta pari a 44,50/80 punti che, unitamente al punteggio massimo di 20/20 ottenuto per le domande in lingua straniera, determinavano il totale di 64,50/100 punti, che le impedivano dunque di accedere alla prova orale.

Ebbene alla ricorrente, che aveva presumibilmente ottenuto dallo svolgimento della prova scritta i punteggi utili per poter accedere alla prova orale, veniva attribuita una votazione non rispondente all'elaborato complessivamente considerato, causata da una serie di anomalie riscontrate in sede di prova scritta.

A ben vedere, infatti, si evidenzia che le illegittimità che si sono verificate nel caso di specie hanno inciso in modo determinante sul buon esito della prova scritta, non consentendo alla Prof.ssa Morabito il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.

Difatti, come già esposto, la ricorrente rispondeva a tutti i quesiti prescelti, ottenendo i seguenti punteggi:

Domanda 1: 10,50;

Domanda 2: 7,00;

Domanda 3: 5,50;

Domanda 4: 9,50;

Domanda 5: 12,00.

La docente, durante lo svolgimento della prova, rilevava una serie di difficoltà tecniche che si sono sostanziate nell'erronea attribuzione dei punteggi relativi a diversi quesiti.

La Prof.ssa Morabito, nell'intenzione di revisionare quanto già compiutamente scritto, si accorgeva del mancato completo salvataggio delle risposte fornite.

La prova di tanto viene fornita dalla produzione della copia dell'elaborato del docente, dalla quale emerge chiaramente la presenza di risposte parziali, causate da tali malfunzionamenti. Ciò ha determinato una grave compromissione della votazione conseguita dalla Prof.ssa Morabito, che risultava così inferiore al minimo di 70/100 previsto dal bando per il superamento della prova.

Risulta evidente che, se la ricorrente non avesse subito tale malfunzionamento, avrebbe potuto completare le risposte in maniera compiuta e conseguire senza problemi un punteggio tale da consentirle l'accesso alla prova orale.

Tali risultati contrastano con l'ottima preparazione della docente nella prova concorsuale complessivamente svolta, come reso evidente anche dall'eccellente punteggio di 82/100 conseguito nella prova preselettiva.

*È noto che, nella valutazione della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, la Commissione aveva l'obbligo di seguire pedissequamente una serie di criteri tassativamente predeterminati, **mediante assegnazione di un punteggio minimo di 4 e massimo di 16** per ogni singola risposta correttamente fornita.*

A conferma di ciò, devono essere analizzati i criteri dettagliati forniti in relazione a tali valutazioni, indicati nella Griglia di correzione dei quesiti a

risposta aperta, elaborata sulla base dei parametri indicati nel Quadro di riferimento richiamato.

È evidente che la griglia di correzione di riferimento, predisposta sulla base dei criteri indicati nel “Quadro di riferimento della prova scritta” redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (**doc. 5**), prescrive che la Commissione era tenuta a rispettare, **in ogni caso di risposta data**, l’attribuzione di un determinato punteggio che, a seconda del livello di preparazione del candidato, **varia da un minimo di 4 punti**, aumentando progressivamente **sino a 8, 12 e 16 punti** a seconda della esaustività della risposta fornita.

Bisogna inoltre precisare, come reso noto dalla suddetta scheda, che “i punteggi possono assumere forma decimale”.

Il grave danno e il pregiudizio sofferti dalla ricorrente giustificano la presente domanda cautelare diretta a chiedere a questo Ill.mo Presidente della Repubblica l’ammissione con riserva della Prof.ssa Morabito alla prova orale del concorso, con contestuale richiesta di ordinare alla Commissione la ripetizione della prova scritta, con la somministrazione di domande che, se pur differenti da quelle non valutate, risultino conformi all’obiettivo perseguito dall’Amministrazione.

La ricorrente, pur essendo in possesso di tutti i titoli richiesti dal bando per l’espletamento delle prove concorsuali e pur avendo svolto la prova scritta in modo più che soddisfacente, riscontrava drammaticamente **di non poter accedere alla prova orale** del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, e dunque di venire inevitabilmente esclusa dal concorso, senza poter sostenere il colloquio, con grave pregiudizio dei suoi diritti.

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITA’ DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL’ART. 9,

COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente, docente in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando di concorso, presentava domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.

Del tutto immotivatamente, la Commissione attribuiva alla docente il punteggio di 64,50/100, non idoneo al superamento della prova scritta del concorso de quo, senza addurre alcuna giustificazione a tale valutazione.

Sul punto, occorre rilevare che i criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione in sede di correzione erano viziati ab origine, come confermato dalla recente pronuncia del TAR Lazio n. 8655/2019.

Ciò che preme evidenziare è che, come emerge dai verbali versati in atti, nella seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

*È infatti comprovato che, a norma dell'art. 13 del D.M. n. 138/17 rubricato "Predisposizione delle prove", "è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) **dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17**".*

I Quadri di riferimento sono stati dunque elaborati dalla Commissione illegittimamente composta, come confortato dalla recente sentenza citata.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, infatti, "figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In

particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione”.

Alla luce di quanto già rilevato da questo Ecc.mo TAR adito, è evidente la presenza di soggetti in palese situazione di incompatibilità con quella di membri della Commissione.

Più nello specifico, è emersa la violazione dell’art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, nonché dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/01 e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/94.

È palese la violazione della normativa in materia da parte dei membri della Commissione, nella parte dell’art. 16 del D.M. n. 138/17 in cui è sancito che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;** b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;** d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

In contrasto con quanto prevedono le citate disposizioni, gli indicati componenti delle Sottocommissioni versavano in una situazione di incompatibilità che non consentiva loro di prender parte alla procedura concorsuale in oggetto.

Con particolare riferimento alla Dott.ssa Davoli e alla Dott.ssa Busceti, viene contestata la violazione dell'art. 16 comma 2 lett. c), che prescrive il divieto di nomina per coloro che hanno svolto attività formative nell'anno precedente l'indizione del concorso.

La Dott.ssa Davoli prendeva parte a numerose attività di formazione e preparazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, in palese violazione della normativa vigente in materia.

Una situazione di incompatibilità non dissimile si è verificata per la Dott.ssa Busceti, come comprovato dai numerosi documenti attestanti lo svolgimento di attività di formazione per "tutti coloro che si sono o si stanno preparando al concorso per DS".

Per quanto riguarda il Dott. Marcucci, la cui incompatibilità è prevista dall'art. 16 comma 2 lett. a) del D.M. n. 138/17, ciò che preme rilevare è che "al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487", come confermato dalla sentenza citata del TAR Lazio.

Il Dott. Marcucci, al momento della nomina nella Commissione esaminatrice, rivestiva dunque la carica politica di Sindaco del Comune di Alvignano, avendo ricevuto tale conferimento in data 11.06.2017, nomina "di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale", come sancito dal TAR Lazio nella recente pronuncia citata.

A ciò deve aggiungersi il fatto che lo stesso prendeva poi parte a corsi di formazione per la preparazione al concorso per D.S., come risulta dalla documentazione attestante lo svolgimento del corso di preparazione tenuto presso la sede dell'Università telematica Pegaso, in data 01.12.2017.

Con particolare riferimento al Dott. Marcucci, preme rilevare che già in passato è stato oggetto di una situazione di conflitto di interessi, come emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato relativo al giudizio n. 2999/2013 promosso dinanzi al Presidente della Repubblica.

Il Dott. Marcucci, anche allora componente della Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici, versava in una palese situazione di incompatibilità, essendo "la moglie presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte la prove scritte del concorso".

È dunque evidente che tale componente della Commissione, pur se consapevole di versare in uno evidente stato di incompatibilità, rassegnava le sue dimissioni soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte, in palese violazione di legge.

Come sancito dal Consiglio di Stato nel citato parere reso, devono essere rilevate tutte le incompatibilità concernenti la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto elementi determinanti una "evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati".

Occorre ulteriormente rilevare la presenza del Dirigente Scolastico Ezia Palmeri, quale membro del Comitato Tecnico Scientifico incompatibile con la funzione espletata in virtù dei corsi di formazione tenuti per il suddetto concorso attraverso l'A.N.D.I.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) e con l'Università degli Studi Link Campus University.

È stata dunque affidata la valutazione della procedura concorsuale de qua a numerosi soggetti versanti in una palese situazione di illegittimità, come emerge ancora dalla documentazione che attesta la presenza del Dirigente Scolastico Giovanni Laruffa, quale ulteriore membro incompatibile.

L'espletamento delle funzioni di componente all'interno della Commissione di concorso da parte di soggetti incompatibili quali il D.S. Laruffa contrasta con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia.

Il Dirigente Laruffa, come anche altri membri incompatibili, organizzava e teneva un "Corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico" presso l'Università degli Studi di Polistena, formazione contrastante con l'incarico affidato.

Le violazioni in cui è incorsa la Commissione devono essere in tale sede rilevate, al fine di dichiarare l'illegittimità della prova orale sostenuta dall'odierna ricorrente.

L'incompatibilità dei componenti della Commissione ha infatti determinato l'invalidità dei criteri di valutazione adottati, in quanto "[...] la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. B) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, <<non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici>> con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività

*formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; C) **poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;** D) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da **organismo illegittimamente formato**".*

La partecipazione dei suddetti membri alle riunioni nelle quali si è proceduto alla determinazione delle griglie di valutazione delle prove scritte del concorso de quo, inevitabilmente determina l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati, in quanto "definiti da organismo illegittimamente formato".

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha definito la griglia di valutazione relativa alle prove scritte in composizione illegittima, per la presenza di membri versanti in situazioni di palese incompatibilità.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla prova orale, a causa di una serie di illegittimità verificatesi in sede di svolgimento della prova scritta.

In particolare, i candidati riscontravano una serie di problemi causati da un difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova

scritta, che determinavano l'attribuzione di punteggi non conformi alle reali competenze dei docenti.

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione del cd. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990.

Sul punto, si è recentemente espresso il TAR Lazio che, con sentenza n. 551/2019 (**doc. 6**: Sentenza TAR Lazio n. 551/2019), ha affermato che, nell'ambito di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, l'Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/90, in quanto attività doverosa da parte della P.A.

In tal senso e su una questione analoga si è espresso anche il Tar Puglia, nel senso di sostenere che "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata **"la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche"** e che **"pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda"** (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Infatti, come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**” (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva dunque che, come sostenuto ampiamente dalla più recente e consolidata Giurisprudenza sul punto, “pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati” l’Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico” (**doc. 7:** Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019).

Il malfunzionamento del sistema determinava dunque una serie di irregolarità che pregiudicavano lo svolgimento della prova, in contrasto con quanto indicato nel “Quadro di riferimento della prova scritta” pubblicato in data 12.12.2018, posto che la Commissione avrebbe dovuto valutare gli elaborati in base a criteri tassativamente e preventivamente stabiliti, **fino ad un massimo di 16 punti** per ogni risposta fornita.

Sulla base di quanto argomentato, è palese l’illegittimità delle valutazioni applicate dalla Commissione, nella parte in cui sono state assegnate votazioni non rispondenti alle reali competenze dei candidati, per motivi attinenti a difetti di funzionamento del sistema.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ’ – ARBITRARIETÀ’ – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONevolezza – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ’ E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .

Nel Bando di concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, non è stata poi prevista alcuna tipologia di clausola di salvaguardia per i casi in cui si potessero riscontrare malfunzionamenti del sistema o interruzioni momentanee del servizio.

*A norma dell'art. 8, comma 7, del Bando "La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali **il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento**".*

Tale formulazione letterale non poteva assolutamente essere oggetto di equivoci, prevedendo chiaramente l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere del tempo, attribuendo esclusivamente al software la funzione di dirigere l'intera procedura concorsuale.

Le modalità di espletamento della prova, interamente "computer based", permettevano ai candidati, dopo aver dato una risposta ad un quesito, di tornare alle risposte precedenti attraverso una apposita funzione riepilogativa di quanto elaborato fino a quel momento, consentendo in tal modo di intervenire mediante rimozione o modifica di alcune parti delle risposte già fornite.

Contrariamente a quanto indicato dal Bando, al termine del tempo concesso per l'espletamento della prova scritta, il sistema subiva un arresto improvviso ed automatico, non permettendo ai candidati di visualizzare sullo schermo la prova effettuata, la quale veniva visionata dagli stessi soltanto all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti.

E' evidente che, soltanto in tale momento, i candidati venivano resi edotti della mancata memorizzazione della risposta a determinati quesiti, sui quali stavano ancora lavorando al momento della conclusione della prova.

Tali irregolari modalità di svolgimento della prova sono state peraltro rese note anche alla stessa Amministrazione da parte di alcuni candidati che, oltre a chiedere l'intervento di tecnici in sede di esame, portavano a conoscenza del MIUR la presenza di irregolarità del sistema informatico.

Il programma predisposto dall'Amministrazione, non solo non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche disponeva la memorizzazione delle risposte già fornite, in contrasto con quanto ritualmente previsto per i software utilizzati in sede di svolgimento di prove concorsuali.

*In particolare, come compiutamente esposto nella "Relazione Tecnica" del Professore Straordinario di Informatica Giuridica Antonio Cilli (**doc. 8**), nello svolgimento della prova computerizzata in oggetto sono state riscontrate una serie di incongruenze rispetto agli standard previsti tassativamente dal D.P.C.M. 13.11.2014.*

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato decreto, infatti, "Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione".

Tale immodificabilità non è stata assolutamente garantita, come comprovato dal fatto che, nella fase di "duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb)", non sono stati utilizzati metodi e tecniche atte ad assicurare l'immodificabilità del documento, che doveva essere garantita a norma dell'art. 6 del citato Decreto "mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso la certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia".

Tali irregolarità consistenti nella mancata garanzia della intangibilità del documento informatico, si aggiungono a quelle già note dell'omesso salvataggio dello stesso in tutte le fasi della prova scritta.

È inoltre paradossale che il MIUR abbia utilizzato, in tale procedura di reclutamento, il medesimo software predisposto per lo svolgimento del concorso ordinario del 2016, sul quale sono state sollevate numerose illegittimità confermate dal TAR Lazio.

In tal modo, le operazioni di verifica e di acquisizione delle risposte in caso di irregolarità o malfunzionamenti avrebbero dovuto determinare un sistema di salvataggio automatico delle risposte, come chiaramente indicato nella parte citata del Bando diretta a garantire l'acquisizione di quanto fornito dai candidati.

L'Amministrazione ha, invece, introdotto una modalità di salvataggio poco chiara ed oltretutto incoerente con quanto espresso dall'art. 8 comma 7 citato, indicando sommariamente sullo schermo la dicitura "salva e procedi".

Le irregolarità del sistema sono state altresì evidenziate nella "Relazione illustrativa del Software Cineca Gestione concorso Dirigenti Scolastico 2017" (doc. 9) la quale, tra le altre, ha rilevato la seria criticità della mancanza della funzione Autosave, che "pertanto non garantisce la permanenza ed integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (modifica quesito). La funzione Autosave è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco, anche non esplicitamente evidenti. L'autosaving viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti in un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funziona di autosave avrebbe evitato la mancata memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, come segnalato da molti concorrenti. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comanda salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso Docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del Tar Lazio n° 12745/2016)".

Qualora il sistema avesse posto correttamente in essere una modalità di salvataggio in caso di irregolarità o di malfunzionamenti informatici, la ricorrente avrebbe potuto avere accesso alla prova orale in oggetto e non sarebbe stata

così privata del risultato relativo alla prova scritta illegittimamente non riconosciuto.

In tal senso, deve essere precisato che le conseguenze del malfunzionamento del sistema non possono essere attribuite al privato cittadino, il quale si troverebbe così discriminato rispetto a tutti gli altri aspiranti partecipanti al concorso pubblico in netta violazione dell'art. 51 della Costituzione che sancisce che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

Va altresì precisato che il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 487/1994, art. 3, le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate nell'epigrafe del bando di concorso e l'art. 3 della legge 241/1990, impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", requisiti che ovviamente non sono riscontrabili nel messaggio generato in automatico dal sistema.

Come ha avuto già modo di sostenere la Giurisprudenza amministrativa in materia, è illegittima l'esclusione di un partecipante ad un concorso dipesa da "difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale non contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti".

*È infatti comprovato che **"il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico**, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di*

scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del Dott. [...] alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ragion per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al [...], entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande." (doc. 10: Sentenza Tar Lazio n. 2513/2017).

A ciò deve aggiungersi il fatto che i verbali e le prove di cui si discute sono provvedimenti amministrativi e, come tali, devono essere annullati in quanto carenti della motivazione sulla inesatta attribuzione della votazione suddetta.

Il difetto o l'assenza assoluta di motivazione dell'atto amministrativo, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della Pubblica Amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/1996, n. 1009).

Ciò è accaduto nel singolo caso di specie, in quanto la ricorrente non è stata messa in condizione di comprendere le motivazioni della sua esclusione dalla prova orale, avendo soltanto potuto prendere visione dell'attribuzione dei punteggi indicati nella scheda di valutazione.

Deve inoltre precisarsi che il documento contenente la prova scritta del quale la ricorrente ha preso visione non può soddisfare i requisiti minimi di motivazione, in quanto non sono state espressamente indicate le ragioni sottese all'errata attribuzione del punteggio indicato.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31/01/2011, n. 702) “La valutazione tecnico — discrezionale — quando conduce all'esclusione di un candidato da un concorso — è di per sé insindacabile quando sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione; se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere”.

Unitamente a ciò, il provvedimento di esclusione dal concorso nei confronti della Prof.ssa Morabito è stato emesso in palese violazione del principio del favor participationis, in quanto contrastante con l'art. 97 Cost. e artt. 1, 3 e ss. della legge 241/1990 (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 19/11/2013, n. 2342).

*Da ultimo, occorre segnalare che già il TAR Lazio, con sentenza n. 9127 del 2017 (**doc. 11**) ha accolto un ricorso di un docente che si è trovato in una situazione non dissimile rispetto alla odierna ricorrente, stabilendo che “..considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, da un lato, non emerge con evidenza dal provvedimento impugnato quale sia stato il motivo esatto sulla base del quale l'amministrazione ha proceduto all'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi e, dall'altro, il ricorrente ha adeguatamente comprovato in atti di avere seguito le istruzioni dettate al riguardo da parte dell'amministrazione ai fini del controllo*

della propria domanda di partecipazione e della sua conferma, la quale amministrazione, con la costituzione di mera forma priva di effettive difese, non ha, nella sostanza, contestato quanto dedotto in ricorso”.

Sulla base di quanto argomentato, risultando evidente lo svolgimento della prova scritta da parte della candidata in maniera conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, è necessario verificare la sussistenza di tutte le irregolarità e le anomalie del sistema informatico tali da determinare l'errata attribuzione della votazione alla ricorrente.

IV. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale in oggetto è stata altresì caratterizzata da una evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati nella fase di correzione degli elaborati.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse “si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, il parametro di correzione utilizzato dalle diverse Sottocommissioni non è risultato conforme ai suindicati principi, in quanto sono stati illegittimamente utilizzati una serie di criteri di valutazione che mal si conciliano con il principio di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

*Ciò è comprovato dai verbali di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna (**doc. 12**), dai quali emerge che è stata effettuata la modifica di “alcuni errori materiali sugli elaborati [...] procedendo alla relativa correzione”.*

*In particolare, la modifica che è stata effettuata in tale sede consisteva in una seconda valutazione all'esito della quale “la commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti [...], **anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua**”.*

Ebbene, è evidente che l'Amministrazione ha violato altresì il principio di parità di trattamento, avendo arbitrariamente applicato una modalità differenziale di correzione soltanto a determinati elaborati, criterio in palese violazione con i principi posti a tutela del pubblico impiego.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Tenuto conto di quanto sinora argomentato, al fine di conoscere se la griglia di valutazione prodotta risulti effettivamente abbinata all'elaborato scritto svolto dalla ricorrente, e considerato che l'esame dei predetti documenti appare

determinante ai fini del decidere, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che ne venga ordinata in tale sede l'esibizione:

- *i verbali d'aula contenenti le operazioni di correzione e l'indicazione precisa del momento in cui è stato sciolto l'anonimato e si è provveduto all'abbinamento delle griglie di valutazione agli elaborati scritti svolti.*

- *i cartoncini di abbinamento che venivano firmati dai candidati, al fine di verificare la trasparenza delle operazioni concorsuali;*

- *il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;*

- *qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali dei ricorrenti; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);*

- *gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alle prove scritte dei ricorrenti e il relativo verbale di consegna degli stessi agli Uffici Scolastici Regionali al termine della prova scritta;*

- *il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;*

- *i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico.*

In attesa della produzione e della ostensione degli atti, appare prevalere l'esigenza cautelare di far concorrere la ricorrente alla prova orale del concorso in epigrafe, possibilità prevista dall'art. 3 comma 4 della L. 205/00 secondo cui "Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato".

Tenuto conto dei motivi di censura dedotti con il presente ricorso e considerata l'urgenza di acquisire la relativa documentazione nonché per assicurare la completezza dell'istruttoria documentale, si chiede all'Ecc.mo Presidente della Repubblica adito di ordinare la produzione dei verbali d'aula da cui si possa esaminare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della Commissione di esame nei giorni in cui si è riunita per la correzione delle prove scritte del concorso relativo al reclutamento dei Dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DELLA L. N. 205/2000

L'art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000, che ha previsto per la prima volta la tutela cautelare nel ricorso straordinario, dispone che: "Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato”.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata nel suo complesso, tale rimedio consente la pronuncia di una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'Amministrazione.

Tenuto conto del sintetico giudizio ottenuto dalla ricorrente, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito da tale esclusione alla procedura concorsuale.

Si deduce altresì l'ulteriore pregiudizio all'interesse pubblico che, in caso di mancata ammissione alla prova orale della ricorrente, priverebbe l'Amministrazione di una Dirigente valida e preparata.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse della ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'Amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto sin qui esposto, il fumus boni iuris appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione e una palese violazione della legittimità della procedura.

In ordine al periculum in mora si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta

preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso.

Roma, 23.07.2019

Avv.

Domenico Naso

^ ^ ^ ^ ^

P.Q.M.

IN VIA PRINCIPALE

Voglia l'Ecc.mo Presidente della Repubblica accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati dall'odierna ricorrente, ammettendo la stessa a ripetere la prova scritta, previa ammissione alla prova orale del concorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede a questo Ill.mo Presidente della Repubblica che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i talloncini di identificazione e di abbinamento che venivano firmati dai candidati, al fine di riscontrare la effettiva attribuibilità dell'elaborato alla ricorrente nonché di tutti verbali d'aula contenenti la verbalizzazione delle correzioni, per la verifica della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

* * * * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, è soggetta al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
2. Verbale correzione e valutazione;
3. Scheda di valutazione;
4. Copia dell'elaborato scritto;
5. "Quadro di riferimento della prova scritta" redatto dal Comitato Tecnico-scientifico e griglia di valutazione;
6. Sentenza TAR Lazio n. 551/2019;
7. Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019;
8. Relazione Tecnica del Prof. Antonio Cilli;
9. Relazione illustrativa del Software Cineca;
10. Sentenza Tar Lazio n. 2513/2017;
11. Sentenza Tar Lazio n. 9127 del 2017;
12. Verbal di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 23.07.2019

Avv. Domenico Naso".

- Con atto di opposizione del 09.10.2019 (**doc. 2**) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
- Con ricorso per motivi aggiunti del 30.10.2019 (**doc. 3**) la ricorrente impugnava la graduatoria finale della procedura concorsuale de qua, nonché tutti gli atti successivi a quelli già oggetto di impugnazione del ricorso straordinario presentato. Il ricorso per motivi aggiunti viene di seguito integralmente trascritto:

"ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO STRAORDINARIO

(artt. 8 e 9, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: art. 3, comma 4, L. 21 luglio 2000, n. 205)

PER: **Fortunata MORABITO (C.F.:MRBFTN74A57D268O)**, nata a Delianuova(RC) il 17.01.1974 e residente ad Oppido Mamertina in Corso Giuseppe Mittica n. 230 (89014), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**MIUR**), in persona del Ministro pro – tempore - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in Roma (RM), in Viale Trastevere, 76/a (00153);

- Resistente-

E NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036);

-Controinteressato-

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E PER L'ANNULLAMENTO:

28. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (**doc. 1**) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
29. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (**doc. 2**), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
30. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (**doc. 3**) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

31. *Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (**doc. 4**) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;*
32. *Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (**doc. 5**), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;*
33. *Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;*
34. *Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (**doc. 6**) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;*
35. *Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;*
36. *Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (**doc. 7**) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;*
37. *Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
38. *Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
39. *Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*

40. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
41. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
42. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
43. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
44. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
45. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
46. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
47. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
48. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

49. *Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
 50. *Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
 51. *Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
 52. *Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
 53. *Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
 54. *Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;*
- Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.*

**E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL
RICORSO PRINCIPALE:**

1. *Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).*
2. *del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 44,50/80 per i quesiti a risposta aperta e di tutti gli*

- atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;*
- 3. della scheda di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 64,50/100 quale totale della prova scritta;*
 - 4. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;*
 - 5. del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;*
 - 6. del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;*
 - 7. dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;*
 - 8. dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;*
 - 9. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;*

10. dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12. delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei

componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

- 17. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al corso-concorso de quo.*
- 18. Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- In data 27.03.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicava il Decreto Dipartimentale n. 359/2019 con cui rendeva noto l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche statali.*
- La prova scritta prevista dal Bando consisteva, a norma dell'art. 8, nella formulazione di "cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera" ai quali la Commissione attribuiva "un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. **I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale**".*
- La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione della prova scritta.*
- La ricorrente, in qualità di docente avente i requisiti generali di ammissione al concorso previsti dall'art. 3 del bando, sosteneva la prova scritta ai sensi dell'art. 8.*
- All'esito della prova di concorso veniva pubblicato il compito svolto dalla docente unitamente alla griglia di valutazione, dalle quali emergeva chiaramente il*

mancato salvataggio di parte dei quesiti svolti correttamente dalla ricorrente.

- *Alla ricorrente veniva pertanto erroneamente riconosciuta una votazione complessiva di 64,50/100 punti, comprensivi anche della valutazione delle risposte fornite relative alla lingua straniera, che impedivano l'accesso alla prova orale.*
- *Alla docente, che aveva presumibilmente ottenuto dallo svolgimento della prova scritta i punteggi utili per poter accedere alla prova orale, veniva attribuita una votazione non rispondente alla somma delle singole voci indicate, causata da errori tecnici derivanti dall'errato funzionamento del sistema informatico.*
- *Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose violazioni ivi riscontrate.*
- *In conseguenza di tali illegittimità, la ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*
- *Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito e con quella di successiva rettifica di cui al D.D. n. 1229 del 07.08.2019, la ricorrente non veniva dichiarata vincitrice della procedura concorsuale, con conseguente grave lesione dei suoi diritti.*
- *Avverso i provvedimenti impugnati la docente, ut supra rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi a questo Ecc.mo Presidente della Repubblica adito al fine di chiedere l'annullamento e/o la riforma degli stessi, relativi all'esclusione dalla procedura concorsuale, siccome illegittimi per i seguenti motivi di*

DIRITTO

I. INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLE SOTTOCOMMISSIONI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE

E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA.

Occorre preliminarmente rilevare che i criteri di valutazione utilizzati dalle Commissioni in sede di correzione degli elaborati erano viziati ab origine, come confermato dalla recente pronuncia del TAR Lazio n. 8655/2019.

Nella seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte infatti non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

A norma dell'art. 13 del D.M. n. 138/17 rubricato "Predisposizione delle prove", "è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17".

I quadri di riferimento da utilizzare per la valutazione del colloquio orale sono stati elaborati dalla stessa Commissione che ha operato nella seduta plenaria del 25.01.2019 e, dunque, illegittimamente composta.

Ciò trova conferma nel fatto che il Ministero non ha provveduto alla pubblicazione del Verbale della riunione in cui la Commissione si è riunita per elaborare i criteri di valutazione del colloquio della prova concorsuale in oggetto.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, "figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa

Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione”.

Alla luce di quanto già rilevato da questo Ecc.mo TAR adito, è evidente la presenza di soggetti in palese situazione di incompatibilità con quella di membri della Commissione.

Più nello specifico, è emersa la violazione dell’art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, nonché dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/01 e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/94.

*È palese la violazione della normativa in materia da parte dei membri della Commissione, nella parte dell’art. 16 del D.M. n. 138/17 in cui è sancito che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;** b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;** d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.*

In contrasto con quanto prevedono le citate disposizioni, gli indicati componenti delle Sottocommissioni versavano in una situazione di incompatibilità che non consentiva loro di prender parte alla procedura concorsuale in oggetto.

Con particolare riferimento alla Dott.ssa Davoli e alla Dott.ssa Busceti, viene contestata la violazione dell’art. 16 comma 2 lett. c), che prescrive il divieto

di nomina per coloro che hanno svolto attività formative nell'anno precedente l'indizione del concorso.

La Dott.ssa Davoli prendeva infatti parte a numerose attività di formazione e preparazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, in palese violazione della normativa vigente in materia **(doc. 8)**.

Una situazione di incompatibilità non dissimile si è verificata per la Dott.ssa Busceti, che ha svolto attività di formazione finalizzata alla preparazione del concorso in oggetto **(doc. 9)**.

Per quanto riguarda il Dott. Marcucci, la cui incompatibilità è prevista dall'art. 16 comma 2 lett. a) del D.M. n. 138/17, ciò che preme rilevare è che "al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487", come confermato dalla sentenza citata del TAR Lazio.

Il Dott. Marcucci, al momento della nomina nella Commissione esaminatrice, rivestiva dunque la carica politica di Sindaco del Comune di Alvignano, avendo ricevuto tale conferimento in data 11.06.2017, nomina "di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale", come sancito dal TAR Lazio nella recente pronuncia citata.

A ciò deve aggiungersi il fatto che lo stesso prendeva poi parte al corso di preparazione per il concorso per Dirigenti Scolastici tenuto presso la sede dell'Università telematica Pegaso in data 01.12.2017 **(doc. 10)**.

Già in passato il Dott. Marcucci svolgeva un incarico in conflitto di interessi, come emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato relativo al giudizio n. 2999/2013 promosso dinanzi al Presidente della Repubblica **(doc. 11)**.

Il Dott. Marcucci, anche allora componente della Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici, versava in una palese situazione di incompatibilità, essendo “la moglie presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l’obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte la prove scritte del concorso”.

È dunque evidente che tale componente della Commissione, pur se consapevole di versare in uno evidente stato di incompatibilità, rassegnava le sue dimissioni soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte, in palese violazione di legge.

Come sancito dal Consiglio di Stato nel citato parere reso, devono essere rilevate tutte le incompatibilità concernenti la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto elementi determinanti una “evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell’ambito dell’organo di valutazione dei candidati”.

*Un altro componente della Commissione che versava in palese stato di incompatibilità è il Dott. Michele Palma che, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/06/2017, veniva nominato in qualità di “consigliere del ruolo di Presidenza del Consiglio dei Ministri [...] **coordinatore dell’Ufficio II Politiche per la famiglia**, nell’ambito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia”, in netto contrasto con quanto il D.M. n. 138/17 dispone in merito alla compatibilità dei Presidenti, componenti e componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, che “a) non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono*

svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

E’ dunque ipotizzabile una situazione di conflitto d’interessi determinata dal ruolo politico attribuito al Dott. Palma il quale, pur in presenza delle citate condizioni personali ostative all’incarico di componente della Commissione esaminatrice, rendeva dichiarazioni non conformi al vero.

*Occorre ulteriormente rilevare la presenza del Dirigente Scolastico Ezia Palmeri, quale membro del Comitato Tecnico Scientifico (**doc. 12**) incompatibile con la funzione espletata in virtù dei corsi di formazione tenuti per il suddetto concorso attraverso l’A.N.D.I.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) e con l’Università degli Studi Link Campus University (**doc. 13**).*

*La valutazione della procedura concorsuale de qua è stata dunque affidata a numerosi soggetti versanti in una palese situazione di illegittimità, come comprovato anche dalla partecipazione del Dirigente Scolastico Giovanni Laruffa (**doc. 14**) quale ulteriore membro incompatibile in virtù della partecipazione al “Corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico” tenuto presso l’Università degli Studi di Polistena, formazione in contrasto con l’incarico affidato.*

Deve dunque essere in tale sede rilevata l’invalidità dei criteri di valutazione utilizzati, in quanto “[...] la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. B) l’art. 16 co. 2, lett. d)

del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, <<non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici>> con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; C) **poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;** D) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da **organismo illegittimamente formato**".

La partecipazione dei suddetti membri alle riunioni nelle quali si è proceduto alla determinazione delle griglie di valutazione delle prove scritte ed orali del concorso de quo, inevitabilmente determina l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati, in quanto "definiti da organismo illegittimamente formato".

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha definito la griglia di valutazione relativa alle prove orali in composizione illegittima, per la presenza di membri versanti in situazioni di palese incompatibilità.

II. ILLEGITTIMITA' DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI

MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITA'. IRRAGIONevolezza.

La ricorrente, docente in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando di concorso, presentava domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.

Del tutto immotivatamente, la Commissione attribuiva alla docente il punteggio di 64,50/100, non idoneo al superamento della prova scritta del concorso de quo, senza addurre alcuna giustificazione a tale valutazione.

Sul punto, occorre rilevare che i criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione in sede di correzione erano viziati ab origine, come confermato dalla recente pronuncia del TAR Lazio n. 8655/2019.

Ciò che preme evidenziare è che, come emerge dai verbali versati in atti, nella seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

È infatti comprovato che, a norma dell'art. 13 del D.M. n. 138/17 rubricato "Predisposizione delle prove", "è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17".

I Quadri di riferimento sono stati dunque elaborati dalla Commissione illegittimamente composta, come confortato dalla recente sentenza citata.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, infatti, "figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale

scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione”.

Alla luce di quanto già rilevato dal TAR Lazio, è evidente la presenza di soggetti in palese situazione di incompatibilità con quella di membri della Commissione.

Più nello specifico, è emersa la violazione dell’art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, nonché dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/01 e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/94.

È palese la violazione della normativa in materia da parte dei membri della Commissione, nella parte dell’art. 16 del D.M. n. 138/17 in cui è sancito che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;** b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;** d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

In contrasto con quanto prevedono le citate disposizioni, gli indicati componenti delle Sottocommissioni versavano in una situazione di incompatibilità che non consentiva loro di prender parte alla procedura concorsuale in oggetto.

Con particolare riferimento alla Dott.ssa Davoli e alla Dott.ssa Busceti, viene contestata la violazione dell'art. 16 comma 2 lett. c), che prescrive il divieto di nomina per coloro che hanno svolto attività formative nell'anno precedente l'indizione del concorso.

La Dott.ssa Davoli prendeva parte a numerose attività di formazione e preparazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, in palese violazione della normativa vigente in materia.

Una situazione di incompatibilità non dissimile si è verificata per la Dott.ssa Busceti, come comprovato dai numerosi documenti attestanti lo svolgimento di attività di formazione per "tutti coloro che si sono o si stanno preparando al concorso per DS".

Per quanto riguarda il Dott. Marcucci, la cui incompatibilità è prevista dall'art. 16 comma 2 lett. a) del D.M. n. 138/17, ciò che preme rilevare è che "al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487", come confermato dalla sentenza citata del TAR Lazio.

Il Dott. Marcucci, al momento della nomina nella Commissione esaminatrice, rivestiva dunque la carica politica di Sindaco del Comune di Alvignano, avendo ricevuto tale conferimento in data 11.06.2017, nomina "di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale", come sancito dal TAR Lazio nella recente pronuncia citata.

A ciò deve aggiungersi il fatto che lo stesso prendeva poi parte a corsi di formazione per la preparazione al concorso per D.S., come risulta dalla documentazione attestante lo svolgimento del corso di preparazione tenuto presso la sede dell'Università telematica Pegaso, in data 01.12.2017.

Con particolare riferimento al Dott. Marcucci, preme rilevare che già in passato è stato oggetto di una situazione di conflitto di interessi, come emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato relativo al giudizio n. 2999/2013 promosso dinanzi al Presidente della Repubblica.

Il Dott. Marcucci, anche allora componente della Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici, versava in una palese situazione di incompatibilità, essendo "la moglie presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte la prove scritte del concorso".

È dunque evidente che tale componente della Commissione, pur se consapevole di versare in uno evidente stato di incompatibilità, rassegnava le sue dimissioni soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte, in palese violazione di legge.

Come sancito dal Consiglio di Stato nel citato parere reso, devono essere rilevate tutte le incompatibilità concernenti la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto elementi determinanti una "evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati".

Occorre ulteriormente rilevare la presenza del Dirigente Scolastico Ezia Palmeri, quale membro del Comitato Tecnico Scientifico incompatibile con la funzione espletata in virtù dei corsi di formazione tenuti per il suddetto concorso attraverso l'A.N.D.I.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) e con l'Università degli Studi Link Campus University.

È stata dunque affidata la valutazione della procedura concorsuale de qua a numerosi soggetti versanti in una palese situazione di illegittimità, come emerge ancora dalla documentazione che attesta la presenza del Dirigente Scolastico Giovanni Laruffa, quale ulteriore membro incompatibile.

L'espletamento delle funzioni di componente all'interno della Commissione di concorso da parte di soggetti incompatibili quali il D.S. Laruffa contrasta con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia.

Il Dirigente Laruffa, come anche altri membri incompatibili, organizzava e teneva un "Corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico" presso l'Università degli Studi di Polistena, formazione contrastante con l'incarico affidato.

Le violazioni in cui è incorsa la Commissione devono essere in tale sede rilevate, al fine di dichiarare l'illegittimità della prova orale sostenuta dall'odierna ricorrente.

L'incompatibilità dei componenti della Commissione ha infatti determinato l'invalidità dei criteri di valutazione adottati, in quanto "[...] la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. B) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, <<non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici>> con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività

*formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; C) **poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;** D) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da **organismo illegittimamente formato**".*

La partecipazione dei suddetti membri alle riunioni nelle quali si è proceduto alla determinazione delle griglie di valutazione delle prove scritte del concorso de quo, inevitabilmente determina l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati, in quanto "definiti da organismo illegittimamente formato".

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha definito la griglia di valutazione relativa alle prove scritte in composizione illegittima, per la presenza di membri versanti in situazioni di palese incompatibilità.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla prova orale, a causa di una serie di illegittimità verificatesi in sede di svolgimento della prova scritta.

In particolare, i candidati riscontravano una serie di problemi causati da un difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta, che determinavano l'attribuzione di punteggi non conformi alle reali competenze dei docenti.

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione del cd. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990.

Sul punto, si è recentemente espresso il TAR Lazio che, con sentenza n. 551/2019 (Sentenza TAR Lazio n. 551/2019), ha affermato che, nell'ambito di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, l'Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/90, in quanto attività doverosa da parte della P.A.

*In tal senso e su una questione analoga si è espresso anche il Tar Puglia, nel senso di sostenere che "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata **"la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche"** e che **"pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda"** (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).*

*Infatti, come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo***

concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva dunque che, come sostenuto ampiamente dalla più recente e consolidata Giurisprudenza sul punto, "pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati" l'Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico" (Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019).

Il malfunzionamento del sistema determinava dunque una serie di irregolarità che pregiudicavano lo svolgimento della prova, in contrasto con quanto indicato nel "Quadro di riferimento della prova scritta" pubblicato in data 12.12.2018, posto che la Commissione avrebbe dovuto valutare gli elaborati in base a criteri tassativamente e preventivamente stabiliti, **fino ad un massimo di 16 punti** per ogni risposta fornita.

Sulla base di quanto argomentato, è palese l'illegittimità delle valutazioni applicate dalla Commissione, nella parte in cui sono state assegnate votazioni non rispondenti alle reali competenze dei candidati, per motivi attinenti a difetti di funzionamento del sistema.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ' – ARBITRARIETÀ' – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .

Nel Bando di concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, non è stata poi prevista alcuna tipologia di clausola di salvaguardia per i casi in cui si

potessero riscontrare malfunzionamenti del sistema o interruzioni momentanee del servizio.

*A norma dell'art. 8, comma 7, del Bando "La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali **il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento**".*

Tale formulazione letterale non poteva assolutamente essere oggetto di equivoci, prevedendo chiaramente l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere del tempo, attribuendo esclusivamente al software la funzione di dirigere l'intera procedura concorsuale.

Le modalità di espletamento della prova, interamente "computer based", permettevano ai candidati, dopo aver dato una risposta ad un quesito, di tornare alle risposte precedenti attraverso una apposita funzione riepilogativa di quanto elaborato fino a quel momento, consentendo in tal modo di intervenire mediante rimozione o modifica di alcune parti delle risposte già fornite.

Contrariamente a quanto indicato dal Bando, al termine del tempo concesso per l'espletamento della prova scritta, il sistema subiva un arresto improvviso ed automatico, non permettendo ai candidati di visualizzare sullo schermo la prova effettuata, la quale veniva visionata dagli stessi soltanto all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti.

E' evidente che, soltanto in tale momento, i candidati venivano resi edotti della mancata memorizzazione della risposta a determinati quesiti, sui quali stavano ancora lavorando al momento della conclusione della prova.

Tali irregolari modalità di svolgimento della prova sono state peraltro rese note anche alla stessa Amministrazione da parte di alcuni candidati che, oltre a chiedere l'intervento di tecnici in sede di esame, portavano a conoscenza del MIUR la presenza di irregolarità del sistema informatico.

Il programma predisposto dall'Amministrazione, non solo non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche disponeva la memorizzazione

delle risposte già fornite, in contrasto con quanto ritualmente previsto per i software utilizzati in sede di svolgimento di prove concorsuali.

In particolare, come compiutamente esposto nella “Relazione Tecnica” del Professore Straordinario di Informatica Giuridica Antonio Cilli, nello svolgimento della prova computerizzata in oggetto sono state riscontrate una serie di incongruenze rispetto agli standard previsti tassativamente dal D.P.C.M. 13.11.2014.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato decreto, infatti, “Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”.

Tale immodificabilità non è stata assolutamente garantita, come comprovato dal fatto che, nella fase di “duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb)”, non sono stati utilizzati metodi e tecniche atte ad assicurare l’immodificabilità del documento, che doveva essere garantita a norma dell’art. 6 del citato Decreto “mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso la certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia”.

Tali irregolarità consistenti nella mancata garanzia della intangibilità del documento informatico, si aggiungono a quelle già note dell’omesso salvataggio dello stesso in tutte le fasi della prova scritta.

È inoltre paradossale che il MIUR abbia utilizzato, in tale procedura di reclutamento, il medesimo software predisposto per lo svolgimento del concorso ordinario del 2016, sul quale sono state sollevate numerose illegittimità confermate dal TAR Lazio.

In tal modo, le operazioni di verifica e di acquisizione delle risposte in caso di irregolarità o malfunzionamenti avrebbero dovuto determinare un sistema di

salvataggio automatico delle risposte, come chiaramente indicato nella parte citata del Bando diretta a garantire l'acquisizione di quanto fornito dai candidati.

L'Amministrazione ha, invece, introdotto una modalità di salvataggio poco chiara ed oltretutto incoerente con quanto espresso dall'art. 8 comma 7 citato, indicando sommariamente sullo schermo la dicitura "salva e procedi".

Le irregolarità del sistema sono state altresì evidenziate nella "Relazione illustrativa del Software Cineca Gestione concorso Dirigenti Scolastico 2017" la quale, tra le altre, ha rilevato la seria criticità della mancanza della funzione Autosave, che "pertanto non garantisce la permanenza ed integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (modifica quesito). La funzione Autosave è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco, anche non esplicitamente evidenti. L'autosaving viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti in un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funziona di autosave avrebbe evitato la mancata memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, come segnalato da molti concorrenti. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comanda salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso Docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del Tar Lazio n° 12745/2016)".

Qualora il sistema avesse posto correttamente in essere una modalità di salvataggio in caso di irregolarità o di malfunzionamenti informatici, la ricorrente avrebbe potuto avere accesso alla prova orale in oggetto e non sarebbe stata così privata del risultato relativo alla prova scritta illegittimamente non riconosciuto.

In tal senso, deve essere precisato che le conseguenze del malfunzionamento del sistema non possono essere attribuite al privato cittadino, il quale si troverebbe così discriminato rispetto a tutti gli altri aspiranti partecipanti al concorso pubblico in netta violazione dell'art. 51 della Costituzione che sancisce che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

Va altresì precisato che il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 487/1994, art. 3, le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate nell'epigrafe del bando di concorso e l'art. 3 della legge 241/1990, impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", requisiti che ovviamente non sono riscontrabili nel messaggio generato in automatico dal sistema.

Come ha avuto già modo di sostenere la Giurisprudenza amministrativa in materia, è illegittima l'esclusione di un partecipante ad un concorso dipesa da "difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale non contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti".

*È infatti comprovato che **"il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico"**, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di*

salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del Dott. [...] alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ragion per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al [...], entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande." (Sentenza Tar Lazio n. 2513/2017).

A ciò deve aggiungersi il fatto che i verbali e le prove di cui si discute sono provvedimenti amministrativi e, come tali, devono essere annullati in quanto carenti della motivazione sulla inesatta attribuzione della votazione suddetta.

Il difetto o l'assenza assoluta di motivazione dell'atto amministrativo, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della Pubblica Amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/1996, n. 1009).

Ciò è accaduto nel singolo caso di specie, in quanto la ricorrente non è stata messa in condizione di comprendere le motivazioni della sua esclusione dalla

prova orale, avendo soltanto potuto prendere visione dell'attribuzione dei punteggi indicati nella scheda di valutazione.

Deve inoltre precisarsi che il documento contenente la prova scritta del quale la ricorrente ha preso visione non può soddisfare i requisiti minimi di motivazione, in quanto non sono state espressamente indicate le ragioni sottese all'errata attribuzione del punteggio indicato.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31/01/2011, n. 702) "La valutazione tecnico — discrezionale — quando conduce all'esclusione di un candidato da un concorso — è di per sé insindacabile quando sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione; se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere".

Unitamente a ciò, il provvedimento di esclusione dal concorso nei confronti della Prof.ssa Morabito è stato emesso in palese violazione del principio del favor participationis, in quanto contrastante con l'art. 97 Cost. e artt. 1, 3 e ss. della legge 241/1990 (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 19/11/2013, n. 2342).

Da ultimo, occorre segnalare che già il TAR Lazio, con sentenza n. 9127 del 2017 ha accolto un ricorso di un docente che si è trovato in una situazione non dissimile rispetto alla odierna ricorrente, stabilendo che "...considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, da un lato, non emerge con evidenza dal provvedimento impugnato quale sia stato il motivo esatto sulla base del quale l'amministrazione ha proceduto all'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi e, dall'altro, il ricorrente ha adeguatamente comprovato in atti di avere seguito le istruzioni dettate al riguardo da parte dell'amministrazione ai fini del controllo della propria domanda di partecipazione e della sua conferma, la quale amministrazione, con la

costituzione di mera forma priva di effettive difese, non ha, nella sostanza, contestato quanto dedotto in ricorso”.

Sulla base di quanto argomentato, risultando evidente lo svolgimento della prova scritta da parte della candidata in maniera conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, è necessario verificare la sussistenza di tutte le irregolarità e le anomalie del sistema informatico tali da determinare l'errata attribuzione della votazione alla ricorrente.

V. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale in oggetto è stata altresì caratterizzata da una evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati nella fase di correzione degli elaborati.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse “si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle

medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, il parametro di correzione utilizzato dalle diverse Sottocommissioni non è risultato conforme ai suindicati principi, in quanto sono stati illegittimamente utilizzati una serie di criteri di valutazione che mal si conciliano con il principio di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

Ciò è comprovato dai verbali di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna, dai quali emerge che è stata effettuata la modifica di “alcuni errori materiali sugli elaborati [...] procedendo alla relativa correzione”.

*In particolare, la modifica che è stata effettuata in tale sede consisteva in una seconda valutazione all'esito della quale “la commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti [...], **anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua**”.*

Ebbene, è evidente che l'Amministrazione ha violato altresì il principio di parità di trattamento, avendo arbitrariamente applicato una modalità differenziale di correzione soltanto a determinati elaborati, criterio in palese violazione con i principi posti a tutela del pubblico impiego.

P.Q.M.

IN VIA PRINCIPALE

Voglia l'Ecc.mo Presidente della Repubblica accogliere il ricorso straordinario ed i presenti motivi aggiunti ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati dall'odierna ricorrente.

* * * * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, è soggetta al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019;*
- 2. Elenco allegato al D.D. n. 1205;*
- 3. Nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR;*
- 4. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019;*
- 5. Elenco allegato al D.D. n. 1229;*
- 6. Nota prot. n. 36621 del 08.08.2019;*
- 7. Nota prot. n. 38777 del 28.08.19;*
- 8. Documentazione incompatibilità Davoli;*
- 9. Documentazione incompatibilità Busceti;*
- 10. Documentazione incompatibilità Marcucci;*
- 11. Parere Consiglio di Stato giudizio n. 2999/2013;*
- 12. Decreti nomina Comitato Tecnico Scientifico;*
- 13. Documentazione incompatibilità Palmeri;*
- 14. Nomina D.S. Laruffa.*

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 29.10.2019

Avv. Domenico Naso"

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sig.ra Morabito, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce con il presente atto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte rassegnate nel ricorso straordinario e nei motivi aggiunti, quivi trasposti e trascritti, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

EX ART. 55 C.P.A.

Si richiama quanto esposto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto.

Il mancato illegittimo superamento della prova scritta pregiudica gravemente ed irreparabilmente le prospettive professionali della ricorrente, soprattutto in considerazione del sintetico ed approssimato giudizio che ha determinato l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato, considerata la gravità delle violazioni lamentate, che determinano una inammissibile approssimazione della procedura selettiva in oggetto.

In ordine al *periculum in mora* si desidera ribadire che il danno grave ed irreparabile è in *re ipsa*, se solo si considera che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con l'impossibilità di vincere il concorso.

Si confida, pertanto, nella adozione della misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare la posizione della ricorrente.

Roma, 21.11.2019

Avv. Domenico Naso

^^^

Si chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale, annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto già versato all'atto del deposito del ricorso straordinario nella misura di € 650,00.

Si depositano i seguenti documenti in copia.

1. Ricorso straordinario;
2. Atto di opposizione al ricorso straordinario;
3. Motivi aggiunti al ricorso straordinario;

4. D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
5. Verbale correzione e valutazione;
6. Scheda di valutazione;
7. Copia dell'elaborato scritto;
8. "Quadro di riferimento della prova scritta" redatto dal Comitato Tecnico-scientifico e griglia di valutazione;
9. Sentenza TAR Lazio n. 551/2019;
10. Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019;
11. Relazione Tecnica del Prof. Antonio Cilli;
12. Relazione illustrativa del Software Cineca;
13. Sentenza Tar Lazio n. 2513/2017;
14. Sentenza Tar Lazio n. 9127 del 2017;
15. Verbali di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna;
16. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019;
17. Elenco allegato al D.D. n. 1205;
18. Nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR;
19. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019;
20. Elenco allegato al D.D. n. 1229;
21. Nota prot. n. 36621 del 08.08.2019;
22. Nota prot. n. 38777 del 28.08.19;
23. Documentazione incompatibilità Davoli;
24. Documentazione incompatibilità Busceti;
25. Documentazione incompatibilità Marcucci;
26. Parere Consiglio di Stato giudizio n. 2999/2013;
27. Decreti nomina Comitato Tecnico Scientifico;
28. Documentazione incompatibilità Palmeri;
29. Nomina D.S. Laruffa.

Roma, 21.11.2019

Avv. Domenico Naso